

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GRUPPO RICREATIVO DI CASACORBA**

Piazza Martiri delle Foibe 1 – 31050 Vedelago (TV)

C.F. e P.I. 03625730266

**Verbale Assemblea Straordinaria
07.12.2022**

L'anno 2022, il giorno 7, del mese di dicembre, alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione in Piazza Martiri delle Foibe 1, Casacorba di Vedelago (TV), si è tenuta l'assemblea generale straordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale Gruppo Ricreativo di Casacorba, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifica dello Stato Sociale in adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il Presidente dell'Associazione, signor Bordignon Michele, che constata:

- la presenza del Consiglio Direttivo, in persona dei signori: Bordignon Michele (Presidente), Girardi Davide (Vice Presidente), Guizzo Clayde (Segretario), Confortin Giampietro, Perin Lorena, Perozzo Silvano e Ravazzolo Giovanna. Assenti giustificati: Camillo Alessia e Pastro Domenico;
- la presenza, in proprio, di n. 15 (quindici) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che rimarrà depositato presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci in seconda convocazione, essendo l'assemblea in prima convocazione andata deserta, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto sociale vigente, e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Con il consenso degli intervenuti chiama il signor Guizzo Clayde a svolgere mansioni di segretario, il quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente fa presente all'Assemblea che lo scorso 5 novembre 2022 è arrivata una comunicazione via mail dell'Ufficio Regionale RUNTS con la quale si segnala che l'esito istruttorio circa la sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione al RUNTS delle associazioni trasigrate ha determinato un disallineamento dello Statuto dalle norme del codice del Terzo Settore relativamente all'art. 4 in merito al Diritto di voto ai soci minorenni. In particolare "l'esplicita previsione di soci minorenni senza diritto di voto o di ammissione a socio di chiunque condivida le finalità associative, salvo

poi riservare il diritto di voto solo ai soci maggiorenni, violano i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, richiamati all'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 117/2017; di conseguenza il diritto di voto per i minorenni dev'essere garantito ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30.11.2021); È necessario pertanto che, ai sensi dell'art. 31 comma 8, la S.V. manifesti, entro 10 giorni dalla data della presente, la volontà di regolarizzare la propria posizione ed, entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, produca lo statuto adeguato al D.Lgs. 117/17, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, unitamente al verbale di approvazione".

Si rende pertanto necessaria la modifica dello Statuto Sociale vigente, per renderlo conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio Regionale RUNTS.

Il Presidente fa presente che con il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) il Legislatore ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 la possibilità, per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione sociale (APS), di modificare lo statuto con il quorum previsto per l'assemblea ordinaria, qualora adeguino i rispettivi statuti alle nuove disposizioni inderogabili.

Il Presidente propone pertanto di modificare l'art. 4 dello statuto sociale vigente e di sostituirlo con in seguente testo: *"Art. 4 - Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo."*

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente, nessun socio chiede di intervenire. Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano. Mette pertanto in votazione la modifica dello Statuto Sociale.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale vigente dell'associazione così come proposto dal Presidente, e quindi di adottare il nuovo Statuto nella sua redazione aggiornata, e di dare atto che a seguito delle modifiche di cui sopra lo statuto attuale dell'Associazione modificato viene ad essere quello che qui si allega sub "A", dando ampio mandato al Presidente dell'associazione di

porre in essere tutte le formalità eventualmente richieste per effetto della modifica della Statuto, ed in particolare di registrare presso l'Agenzia delle Entrate il presente verbale e lo Statuto allegato. La suddetta registrazione, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del citato D.lgs. 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. È inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Registro Regionale RUNTS.

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 21.50, previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

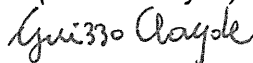
Il Presidente

(Bordignon Michele)



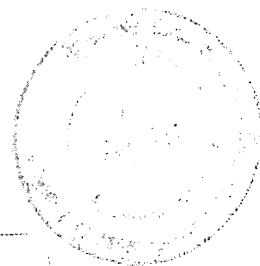
Il Segretario

(Guizzo Clayde)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONITORING
Registrato il 30.12.2022
al n. 2597 data 3

di cui Euro esente
di cui
per imposte ipotecarie Euro _____



STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRUPPO RICREATIVO DI CASACORBA

Denominazione – Sede – Carattere – Durata – Scopi sociali

Art. 1

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato «ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRUPPO RICREATIVO DI CASACORBA», assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Piazza Martiri delle Foibe n.1 nel comune di Vedelago (TV), Frazione di Casacorba.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22 ottobre 1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione potrà in ogni caso aderire in qualsiasi momento, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale anche ad altri Enti od Organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno o altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dei quali riconosce lo Statuto ed i Regolamenti, partecipando eventualmente ai relativi organismi direttivi.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico,

culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro.

Art. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a. lo sviluppo di attività a carattere culturale, quali la trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo, l'organizzazione di incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione, l'organizzazione di spettacoli, visite guidate, gite ed altro e lo sviluppo e la ricerca per il recupero e la riproposizione delle tradizioni locali;
- b. lo sviluppo di attività di carattere ricreativo, quali la gestione dei centri sociali e ricreativi per favorire l'incontro tra le persone attuando iniziative di tipo ricreativo, animativo, gestionali e per lo svago e il tempo libero, con annesso bar per la somministrazione di bevande ed alimenti ai soci come attività collaterale, che

diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;

- c. lo sviluppo, promozione, organizzazione e diffusione di attività sportive, quali calcio, ciclismo, atletica leggera, ginnastica, pattinaggio, pallavolo, pallacanestro, bocce e altre discipline sportive, nelle specialità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, tranne le forme agonistiche;
- d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali; può gestire corsi di formazione ed aggiornamento interni, non a carattere di formazione professionale;
- e. attività di gestione di impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività;
- f. in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 4

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne

tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- b. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.

Art. 7

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- a. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
- b. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.
- c. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- d. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

- e. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- f. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- g. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.
- h. Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di candidarsi per essere eletti alle cariche sociali.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- a. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
- b. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
- c. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

Art. 10

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Patrimonio sociale

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 12

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 13

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

Bilancio sociale

Art. 14

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Organi dell'Associazione

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo.

Assemblea

Art. 16

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b. elegge il Consiglio Direttivo;
- c. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- d. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 18

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a. tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- b. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- c. allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; l'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la

presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 20

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 21

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri e un massimo di 11 eletti fra i soci, deve essere in numero dispari e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Art. 24

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. I componenti del direttivo cooptati devono essere scelti fra i primi dei non eletti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a. quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo deve:

- a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- f. formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- h. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i. favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Organo di controllo

Art. 28

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Libri sociali

Art. 29

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Art. 30

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 31

La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 20.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 33

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 34

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Norma transitoria

Art. 35

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

